



COMUNE DI DASÀ

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

Tel. 0963/353057 - Fax 0963/354137

www.comune.dasa.vv.it e-mail: comunedasa@libero.it pec: sindaco.dasa@asmepec.it, protocollo.dasa@asmepec.it

REGOLAMENTO DEL “Mercato Rionale Cittadino- Fiera del Martedì di Pasqua e Fiera dell’Immacolata 8 e 9 Dicembre”;

Approvato nella seduta del Consiglio Comunale n.37 del 30/12/2020

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1. Fonti normative	3
Art. 2. Obiettivi.....	3
Art. 3. Definizioni.....	3
Art. 4. Autorizzazioni per l’esercizio del commercio presso il mercato settimanale	4
Art. 5. Verifica annuale	4
TITOLO II.....	5
DISCIPLINA DEI MERCATI	5
Art. 6. Ammissione ai mercati	5
Art. 7. Generi trattati nei mercati	5
Art. 8. Localizzazione dei mercati	5
Art. 9. Individuazione posteggi.....	6
Art. 10. Canoni per la concessione dei posteggi.....	6
Art. 11. Presenze sul mercato	6
Art. 12. – Orario di svolgimento del mercato.....	7
Art. 13. – Posteggi	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 14. Spostamento e soppressione del mercato	7
Art. 15. Assegnazione dei posteggi nei mercati.....	7
Art. 16. Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati	7
Art. 17. Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (spunta)	8
Art. 18. Migliorie.....	9
Art. 19. Sospensione o revoca dei posteggi	9
Art. 20. Uso del posteggio	10
Art. 21. Posteggi riservati ai produttori agricoli	11
Art. 22. Esposizione dei prezzi	12
Art. 23. Condotta dei venditori	12
Art. 24. Responsabilità	13
Art. 25. Obbligo di presenza al mercato	13
Art. 26. Subingresso	14
TITOLO III	14
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Art. 27. Vigilanza del mercato e regolazione della circolazione veicolare e pedonale	14
Art. 28. Sanzioni	14
Art. 29. Osservanza di altre normative	15
Art. 30. Norme finali e transitorie.....	16
Art. 31. Entrata in vigore	16

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Fonti normative

Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 e dal D.Lgs. 18/05/2001 n. 228, il commercio su area pubblica esercitato presso il mercato settimanale del Comune di Dasà, è disciplinato dalle presenti disposizioni e dalle norme vigenti in materia.

Art. 2. Obiettivi

Il Comune di Dasà, nella predisposizione degli atti programmatici per l'esercizio del commercio presso il mercato settimanale e per le fiere del Martedì di Pasqua e dell'Immacolata 8 e 9 dicembre nel territorio comunale, persegue i seguenti obiettivi:

- Favorire la razionalizzazione della rete distributiva nel contesto del citato mercato, nonché la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore;
- Assicurare il principio della libera concorrenza;
- Evitare ogni comportamento e l'uso di mezzi che possano compromettere l'esercizio dell'attività mediante inquinamenti di ogni tipo.

Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

Commercio su area pubblica: la vendita di merci al dettaglio, effettuata sull'area pubblica destinata all'esercizio del mercato settimanale;

Area pubblica: l'area destinata per l'esercizio del mercato settimanale del Comune di Dasà

Posteggio: parte dell'area pubblica che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge;

Posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

Produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

Spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

Spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Mercato: l'area pubblica composta da più posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale per un giorno della settimana, per l'offerta integrata di merci al dettaglio;

Fiera: l'area pubblica composta da più posteggi, attrezzati o meno e destinati all'esercizio dell'attività per uno o più giorni dell'anno per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi.

Art. 4. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio presso il mercato settimanale

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione che può essere rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
- 2) L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
- 3) La concessione per l'occupazione del suolo pubblico negli stalli mercatali è rilasciata dal Comune unitamente all'autorizzazione. Essa avrà la durata di dieci anni e manterrà la scadenza naturale anche in caso di subingresso.

È data facoltà agli operatori commerciali di rinunciare alle autorizzazioni e concessioni, previa riconsegna degli atti autorizzativi all'ufficio comunale preposto.

Art. 5. Verifica annuale

Il responsabile del settore commercio, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria, verifica annualmente, mediante presa d'atto sull'autorizzazione, se il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 6. Ammissione ai mercati

Sono ammessi a partecipare al mercato i seguenti operatori:

- a) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- b) I produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e le modalità previsti dalla legge n.59/1963 e dal D.Lgs. n. 228/2001;
- c) Gli artigiani iscritti all'Albo che vendono esclusivamente i propri prodotti.

Art. 7. Generi trattati nei mercati

Potranno essere commercializzati i seguenti prodotti:

- a) Generi alimentari;
- b) Generi non alimentari.

Art. 8. Localizzazione dei mercati

L'esercizio settimanale del commercio su area pubblica con posto fisso viene dagli operatori commerciali che siano in possesso delle autorizzazioni di legge e si svolge nel territorio del Comune di Dasà. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di mercoledì nella via Rione Duca D'Aosta, Largo San Giovanni e strade adiacenti si svolge dalle ore 07:00 alle ore 12:45, ciascun posteggio ha una superficie di vendita di metri lineari 12 e comunque all'interno degli spazi marcati.

Le date di effettuazione dei mercati possono essere variate:

- a) in via temporanea per motivi contingenti o per esigenze temporanee, dal Sindaco;
- b) in via definitiva dal Consiglio Comunale.

Nel caso di esigenze temporanee, il Sindaco stabilisce il giorno di effettivo svolgimento con apposito provvedimento, il quale deve essere adottato con ragionevole anticipo.

Art. 9. Individuazione posteggi

1. La dimensione dei singoli posteggi non potrà essere aumentata salvo i casi di effettiva e comprovata necessità attinenti esclusivamente alle caratteristiche dell'automezzo ove lo stesso sia struttura di vendita.
2. L'aumento delle dimensioni del posteggio dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Dasà. A tal fine il titolare del posteggio dovrà presentare domanda scritta al Comune di Dasà, il quale rilascerà la relativa concessione una volta acquisito il parere favorevole della Polizia Locale.
3. L'ampliamento del posteggio non deve compromettere la sicurezza all'interno del mercato e comunque deve essere mantenuto uno spazio minimo di metri tra i posteggi.

Art. 10. Canoni per la concessione dei posteggi

1. L'utilizzo dei posteggi è soggetto al pagamento del canone di concessione previsto dal Dlgs.507/1993 e successive modifiche, sulla base delle tariffe fissate dal Comune di Dasà, dal Regolamento Comunale vigente e di tutti i tributi di legge.
2. Il canone di occupazione è riscosso semestralmente in forma anticipata. Il mancato versamento di una rata entro il termine imposto, comporta il divieto di utilizzare il posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa rata maggiorata degli interessi di legge.
3. La sospensione non può protrarsi oltre il termine di pagamento della rata successiva.
4. L'omesso pagamento della rata successiva determina la decadenza della concessione.

Art. 11. Presenze sul mercato

- 1) Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato presso lo stesso prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività purché la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia.
- 2) La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa (o del legale rappresentante nel caso di società). Qualora questi soggetti non possano essere presenti, è ammessa la sostituzione da parte di un collaboratore o di un dipendente in ogni caso in possesso dell'autorizzazione amministrativa in originale.
- 3) Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono:
 - comunicare all'Ufficio del Commercio e/o Polizia Locale entro 3 giorni i motivi che hanno comportato l'assenza.
 - presentare all'Ufficio del Commercio e/o Polizia Locale entro 3 giorni la documentazione relativa.

Sulla base di quanto dichiarato gli Uffici si accerteranno della giustificazione prodotta prendendone nota nell'apposito registro.

Art. 12. – Orario di svolgimento del mercato

- 1) L'accesso al mercato è consentito dalle ore 06.00 alle ore 13.00. Gli operatori che raggiungeranno l'area mercatale dopo tale orario, non potranno occupare il loro posteggio trascorsa un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite (ore 07:00).
- 2) Le operazioni di spunta si svolgono con le modalità indicate nel successivo art.16.
- 3) L'orario di vendita è articolato dalle ore 07.00 alle ore 12.45;
- 4) Alle ore 13.00, l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.
- 5) Il titolare, per quanto riguarda la pulizia del posteggio, dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Inoltre deve consegnare in busta chiusa o in scatoloni ogni rifiuto debitamente differenziato.

Art. 13. Spostamento e soppressione del mercato

Lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi può avvenire, in via provvisoria o definitiva, per ragioni di interesse pubblico o su richiesta motivata, verificati i presupposti per l'accoglimento, di almeno i due terzi degli operatori titolari di posteggio dell'area mercatale. Lo spostamento di sede in via definitiva è disposto dal Consiglio Comunale, con provvedimento motivato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale

Art. 14. Assegnazione dei posteggi nei mercati

- 1) L'assegnazione stabile dei posteggi nel mercato avviene mediante concessione dell'area di durata decennale, e viene rinnovata su richiesta dell'interessato, qualora non vengano a mancare i presupposti che ne hanno costituito l'assegnazione.
- 2) Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.
- 3) I posteggi sono assegnati dal Dirigente comunale competente, su domanda dell'interessato.

Art. 15. Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati

- 1) L'assegnazione dei posteggi avviene mediante apposita graduatoria degli interessati che presentino domanda per l'assegnazione di un posteggio secondo le modalità previste dallo specifico regolamento disciplinante l'esercizio di tale mercato, nel rispetto delle norme di legge.

- 2) L'assegnazione dei posteggi che si rendano disponibili in via permanente nel mercato viene concessa, sempre nel rispetto delle tipologie di posteggio, con priorità:
 - a) Ai titolari di concessione di posteggio all'interno del medesimo mercato che abbiano presentato richiesta scritta di spostamento e che, pertanto, rendano disponibile in via permanente il posteggio precedentemente assegnato, sulla base dell'anzianità di rilascio della concessione e dell'anzianità di esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche;
 - b) Sulla base della graduatoria valida per il mercato.

Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (spunta)

- 1) L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.
- 2) Nei giorni di mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, rilevando i dati anagrafici dell'operatore.
- 3) Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con i titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
- 4) I posti degli operatori concessionari rimasti liberi e quelli non assegnati in concessione, vengono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, agli operatori di spunta che sono titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, lett. b) del D.Lgs. 114/1998, secondo la graduatoria formata in base al numero delle presenze maturate nella partecipazione al medesimo mercato.
- 5) Tale graduatoria, definita "**Lista di spunta**", deve essere compilata in maniera distinta per ogni singolo mercato.
- 6) Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.
- 7) I posteggi vincolati a merceologia specifica (per tipologia della merce -produttori agricoli) non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto del vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
- 8) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione

non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

- 9) Sono considerate presenze dell'operatore spuntista, le date in cui lo stesso si è presentato al mercato, indipendentemente dal fatto che egli abbia potuto o meno svolgere l'attività. Nel caso in cui l'operatore presente, avendo disponibilità di un idoneo posteggio, non svolga la propria attività, non gli sarà conteggiata la presenza.
- 10) In caso di parità di presenze nella lista di spunta, prevarranno, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestato dal Registro delle Imprese;
 - b. A parità di punteggio prevarrà il più giovane di età.
- 11) Qualora l'operatore iscritto nella lista di spunta non partecipi al mercato per un periodo continuativo superiore a 12 mesi dall'ultima presenza accertata, l'operatore decadrà dalla graduatoria e verrà azzerato il calcolo delle presenze relative al singolo mercato.

Art. 16. Migliorie

- 1) I soggetti già concessionari possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare.
- 2) Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto era già titolare.
- 3) L'assegnazione verrà effettuata in base a graduatoria formulata con i seguenti criteri:
 - a. Anzianità della concessione relativa al mercato per cui si chiede la migliororia provata dal richiedente;
 - b. A parità di punteggio di cui al punto precedente, si valuterà l'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.
- 4) La procedura per l'assegnazione dei posteggi avverrà nel seguente modo: il soggetto primo in graduatoria sceglie il posteggio tra quelli liberi rinunciando, con atto scritto, a quello già posseduto. Il posteggio rinunciato viene a sua volta inserito nei posteggi da assegnare, e così di seguito.
- 5) Nell'ambito di tale procedura è ammesso, con il consenso del Comune, lo scambio del posteggio tra operatori già concessionari.

Art. 17. Sospensione o revoca dei posteggi

- 1) La sospensione o la revoca del posteggio possono essere disposte dal Responsabile del Servizio Comunale competente.

- 2) La concessione del posteggio può essere, inoltre, sospesa o revocata per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.
- 3) In tale caso all'interessato viene assegnato, per il periodo della sospensione oppure in luogo di quello revocato, un altro posteggio di dimensioni non inferiori a quello precedentemente concesso, ove possibile all'interno del mercato, oppure in altro luogo idoneo individuato dall'amministrazione comunale e localizzato ove possibile in conformità delle scelte dell'operatore.

Art. 18. Uso del posteggio

L'utilizzo dei posteggi viene così disciplinato:

- 1) L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme vigenti sull'esercizio dell'attività o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 mesi, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza.
- 2) Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.
- 3) Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.
- 4) L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico sanitarie.
- 5) Il titolare già concessionario non può scambiare il posteggio assegnatogli con quello di un altro operatore senza avere ottenuto il consenso dell'Amministrazione Comunale;
- 6) Le coperture non devono sporgere oltre cm. 50 al perimetro del posteggio e, comunque, consentire il passaggio dei mezzi degli operatori ritirando quelle parti di tenda che fuoriescono dall'area di posteggio;
- 7) I banchi di vendita devono essere posti non oltre il limite degli spazi assegnati;
- 8) L'esposizione della merce non può superare lo spazio in concessione;
- 9) Le strutture non direttamente collegate alla vendita, quali: bancali, casse, cassette, involucri di ogni genere e carrelli, che per motivi di spazio non possono essere collocati nel posteggio, non potranno comunque insistere nell'area mercatale;
- 10) Al fine di evitare pericoli per l'utenza, le aste di appoggio degli ombrelloni posti a copertura dei banchi non possono essere posizionati nei corridoi di passaggio riservati agli avventori;
- 11) È vietato infiggere pali al suolo o danneggiare quest'ultimo, o imbrattarlo in qualsiasi modo;

- 12) Non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori che non siano omologati a norme CEE;
- 13) È vietato danneggiare la sede stradale o gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- 14) I rifiuti devono essere raccolti e conferiti al servizio di raccolta prima dello sgombero dell'area. Il posteggio deve essere pulito da qualsiasi rifiuto;
- 15) È vietato usare strumenti di misura non a norma;
- 16) È fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione amministrativa, la concessione in originale, ed esibirli ad ogni richiesta del personale del Corpo di Polizia Municipale, ai tecnici di igiene e ad ogni altro personale addetto al controllo;
- 17) Non si può appendere alcun oggetto agli ombrelloni o alle coperture degli stalli;

Sia gli esercenti titolari di concessione, sia gli spuntisti, dovranno apporre la loro firma leggibile presso l'apposito registro delle presenze giornaliera tenuto dagli organi di controllo;

Chi intende sostituire il veicolo attrezzato per la vendita con altro di dimensioni che non consentono di stazionare presso lo stallo assegnato, deve preventivamente chiedere una nuova concessione all'Ufficio comunale preposto. Quest'ultimo provvederà all'assegnazione solo nel caso in cui vi siano posteggi idonei e disponibili.

Art. 19. Posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1) I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il cinque per cento dei posteggi totali del mercato, fatti salvi i diritti acquisiti;
- 2) L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di concessione decennale che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:
 - a. Permanente, se riferita all'intero anno solare;
 - b. Stagionale, se relativa ad uno o due periodi dell'anno, anche se consecutivi, ciascuno della durata massima di quattro mesi;
- 3) Qualora vi sia disponibilità, il responsabile addetto ne dà notizia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- 4) I soggetti di cui alla Legge n. 59/1963 possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, allegando la dichiarazione del Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dei prodotti, nonché la dichiarazione relativa al tipo di produzione esercitata.
- 5) Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio di durata decennale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15/1968, con la quale l'interessato dichiara la data di inizio dell'attività.

- 6) I produttori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro delle presenze.
- 7) I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria.
- 8) Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.
- 9) Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per il titolare di concessione di posteggio, il relativo atto.
- 10) Il posteggio assegnato ad un produttore agricolo non può essere ceduto dallo stesso ad altro produttore.
- 11) La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui:
 - a. Perde la qualifica di produttore agricolo;
 - b. Non utilizzi il posteggio assegnato per un periodo di tempo superiore complessivamente a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo quelle previste dalla Legge;
 - c. In caso di concessione stagionale, le assenze ai fini della revoca, sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.
- 12) I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 13) Per quanto non previsto specificatamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 20. Esposizione dei prezzi

In conformità all'art. 14 del D.Lgs. n. 114/1998, i prodotti esposti per la vendita al dettaglio su aree pubbliche o sui banchi di vendita o attrezzature equivalenti, ovunque collocate, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di cartello o con altra modalità idonea allo scopo.

Art. 21. Condotta dei venditori

Gli operatori del mercato non devono fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane o mezzi simili, per il richiamo degli acquirenti. Sono, inoltre, vietati grida e schiamazzi.

Sarà tollerato l'uso di riproduttori sonori presso banchi rivenditori di CD musicali e musicassette, sempre che le emissioni sonore siano contenute nei limiti moderati.

L'area destinata al mercato dovrà venire sgombrata dalle attrezzature improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno stabilito. I commercianti, entro gli orari di cui sopra, devono lasciare il loro posteggio sgomberato da ogni tipo di materiale, raccogliere gli eventuali rifiuti in sacchetti ben chiusi e depositati negli appositi contenitori.

Nella porzione di area destinata al mercato dalle ore 7,30 alle ore 13,30 è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli, salvo i veicoli adibiti a struttura di vendita o asserviti ai banchi di vendita, che potranno anche accedere per scarico merci/posizionamento sull'area dalle 7,30 alle ore 8,00 e accedere per carico/sgombero posteggio dalle ore 12,30 alle ore 13,00.

Nel giorno prefissato, nell'ambito dell'area di mercato, fermo quanto detto al punto precedente, è ammessa la sola circolazione pedonale, escludendo pertanto la circolazione di qualunque tipo di veicolo.

Art. 22. Responsabilità

Nessun indennizzo potrà essere chiesto dall'operatore in caso di:

- a) Abbandono volontario di posteggio;
- b) Allontanamento per ragioni di ordine pubblico;
- c) Allontanamento per mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 23. Obbligo di presenza al mercato

La concessione all'occupazione di suolo pubblico comporta l'obbligo, per il concessionario, di essere presente nei giorni di svolgimento del mercato.

Qualora un operatore rimanga assente dal mercato per un periodo di tempo, anche non continuativo, che superi un totale di tre mesi computato nell'arco dell'anno solare, la concessione viene revocata. Viene contestualmente revocata l'autorizzazione corrispondente.

Sono escluse dal computo dei periodi di mancato utilizzo del posteggio di cui al secondo comma del presente articolo, le assenze dovute a malattia, gravidanza e servizio militare, purché siano comprovate da documentazione trasmessa al Comune non oltre il quindicesimo giorno dell'assenza stessa.

È consentita l'assenza di un mese, anche frazionata ad un massimo di due periodi nell'arco dell'anno solare, per consentire all'operatore di usufruire delle ferie.

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato. Alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

Gli operatori addetti al controllo vieteranno l'utilizzo del posteggio dalla data di accertamento del verificarsi della causa di decadenza.

Art. 24. Subingresso

Il trasferimento di gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività è soggetto ad autorizzazione comunale, previa comunicazione al Comune.

TITOLO III

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25. Vigilanza del mercato e regolazione della circolazione veicolare e pedonale

La vigilanza del mercato è affidata alla Polizia Locale, alla quale spetta il compito di fare osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia Amministrativa e di Igiene, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 26. Sanzioni

- 1) Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 15.493,00, e con la confisca delle attrezzature e delle merci, le seguenti violazioni:
 - a) L'esercizio del commercio sull'area pubblica senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – art. 29, D.Lgs. n. 114/1998;
 - b) L'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dalle aree o in posteggio diverso da quello assegnato – art. 29, D.Lgs. n. 114/1998;
- 2) Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 15.493,00 le seguenti violazioni:
 - a) L'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino: subentrante, preposto, dipendente, o in rappresentanza del titolare ad altro titolo, senza che ne diano dimostrazione – art. 29, D.Lgs. n. 114/1998;
 - b) L'esercizio del commercio su aree pubbliche effettuato nonostante la perdita dei requisiti soggettivi – art. 5, D.Lgs. n. 114/1998;

c) L'esercizio del commercio di generi alimentari su aree pubbliche effettuato da persona giuridica, senza la persona preposta che garantisca il possesso dei requisiti professionali – art. 5, D.Lgs. n. 114/1998.

- 3) Sono punite con la sanzione da €516,00 a €3.098,00 le seguenti violazioni:
- a) L'inosservanza degli orari determinati per l'esercizio dell'attività – art. 11, D.Lgs. n. 114/1998;
 - b) La mancata indicazione dei prezzi, anche per unità di misura, o l'indicazione degli stessi che sia poco chiara o poco leggibile – art. 14, D.Lgs. n. 114/1998.
- 4) Sono punite con le sanzioni amministrative da €25,00 a €500,00 tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento non comprese nei commi precedenti – ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dalla Legge n. 3/2003 – e l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate in esecuzione del presente regolamento.
- 5) Nei casi di violazione di particolare gravità, si applica la sanzione accessoria della sospensione per giorni quattro di mercato. In caso di recidiva si applicano le sanzioni accessorie come appresso indicate:
- a) Sospensione per 8 giorni di mercato alla seconda violazione della medesima disposizione;
 - b) Sospensione per 12 giorni di mercato alla terza violazione della medesima disposizione;
 - c) Sospensione per 15 giorni di mercato alla quarta violazione della medesima disposizione;
 - d) Qualora venga commessa un'ulteriore violazione nell'arco di un anno successivo alla sospensione per 15 giorni della concessione, per reiterazione specifica, verrà dichiarata la decadenza della concessione;
 - e) La medesima sanzione di cui al comma precedente si applica nel caso in cui l'operatori violi il provvedimento di sospensione dalla concessione.
- 6) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689/1981.

Art. 27. Osservanza di altre normative

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare tutte le leggi e i decreti che regolano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti.

Art. 28. Norme finali e transitorie

I mercati settimanali non si svolgono nei seguenti giorni:

- **25 e 26 dicembre;**
- **1 e 6 gennaio;**
- **2 giugno;**
- **15 agosto;**
- **1 e 2 novembre.**

In tal caso, l'Amministrazione Comunale si riserva, contattati gli operatori autorizzati, di fissare una nuova data per l'effettuazione del mercato,

Previa comunicazione con preavviso di 15 giorni, il mercato non sarà inoltre svolto in concomitanza con altre manifestazioni organizzative o patrocinate dal Comune.

In caso di subentro con nuove attrezzature di vendita le stesse dovranno essere verificate ed essere adeguate alle dimensioni del posteggio da occupare ed alle prescrizioni del presente regolamento.

Il Comune, con ordinanza del Sindaco, ha la facoltà di sopprimere, modificare, ridurre, ampliare, spostare il mercato o i singoli spazi commerciali per motivi di validità, sicurezza o allo scopo di razionalizzare l'area per un miglior servizio all'utenza, salvo l'obbligo di consultazioni ove previste.

La disciplina della viabilità, degli orari e delle altre norme di gestione potranno essere modificate con ordinanza del Sindaco, previa la comunicazione di cui al punto precedente.

Art. 29. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione consiliare, ad avvenuta esecuzione della relativa deliberazione.

L'entrata in vigore di nuove leggi, modificatrici di norme regolanti la presente materia, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni di cui al presente regolamento.